

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2022, n. 34-6380

Costituzione del fondo di disponibilit  anno 2022, ai sensi dell'art. 45 dell' "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalit sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni" in data 31 marzo 2020. Fondi 2022 (Missione 13 programma 1).

A relazione dell'Assessore Icardi:

L'art. 45 "Indennit  di disponibilit " dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalit sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., del 31 marzo 2020 (ACN SAI) dispone:

- “1. Allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito del S.S.N. dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista e l'ampliamento orario di incarico, agevolando l'attuazione di quanto previsto, in particolare, dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA),   istituita una indennit  di disponibilit  del rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (biologi, chimici, psicologi).*
- 2. L'indennit  di cui al comma 1   strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato con il SSN ed   erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell'anno non svolgano attivit  libero professionale, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 42.*
- 3. L'indennit  di cui al presente articolo   corrisposta mensilmente agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari ed ai professionisti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o pi  Aziende.*
- 4. Per la determinazione dell'importo dell'emolumento aggiuntivo della quota oraria di cui al comma 2, le Regioni dispongono di un fondo annuo stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, in euro 0,39 (zero/39) per ora di attivit .*
- 5. Annualmente la Regione determina la quota oraria che viene assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo di cui al comma 2, secondo i criteri definiti nei seguenti commi.*
- 6. Il fondo annuo regionale, come determinato ai sensi del comma 4, viene ripartito annualmente sulla base del numero delle ore di incarico relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al comma 2.*
- 7. La quota oraria derivante dal calcolo di cui al comma 5   assegnata, come disposto al comma 2, agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti aventi diritto nel limite massimo di euro 8,60 (otto/60) per ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda. L'erogazione   subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui   instaurato l'incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusivit  del rapporto di lavoro.*
- 8. Il venir meno di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, o la mancata accettazione del completamento orario di cui all'articolo 20, comma 2, comporta l'immediata revoca del diritto a percepire l'indennit  di cui al presente articolo e la restituzione di quanto gi  corrisposto nell'anno.*
- 9. Allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista con riduzione dell'orario di incarico ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del presente Accordo, ovvero allo specialista ambulatoriale che fruisca dell'Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), non spetta l'indennit  di cui al presente articolo.”*

L'art. 5, del suddetto ACN SAI, rispettivamente alle tabelle A2 e B2, indica l'importo di incremento, per gli specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato e per i professionisti (biologi, chimici, psicologi) a tempo indeterminato, pari a € 0,39 da destinare alla costituzione del "fondo annuo di disponibilità" di cui all'art 45.

Preso atto delle note della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC):

- prot. n. 739/2020 del 4 settembre 2020 con la quale è stato chiarito che:

1. come tutti i fondi contrattuali disposti dagli AACCN, anche quello ex articolo 45 in esame è computato sulla base retributiva (e quindi oraria) degli aventi diritto, che in questo caso sono gli incaricati a tempo indeterminato di tutti e tre i settori contrattuali (ovvero specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti) ed è determinato come parte dell'incremento riconosciuto ai soggetti coinvolti (incaricati a tempo indeterminato);
2. la modalità di determinazione è evidenziata nelle tabelle annesse all'art. 5 (Arretrati ed incrementi) dell'ACN stesso, nelle quali si ritrovano le ripartizioni degli incrementi tra i vari fondi suddivisi per settori (specialisti e veterinari, professionisti) e per natura degli incarichi (tempo indeterminato e tempo determinato), dalle quali risulta che per le ore per le quali va moltiplicata la quota corrispondente a euro 0,39 sono solo quelle a tempo indeterminato retribuite in favore degli specialisti, dei veterinari e dei professionisti;
3. il fondo si ridetermina e si quantifica annualmente sulla base delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell'ACN nel precedente anno solare, (mentre la ripartizione del fondo avviene sulla base del "numero di ore di incarico" relative alla stesso precedente anno solare).

Visto che l'art. 45, comma 8, ACN 31 marzo 2020, prevede che *"il venir meno di quanto previsto al comma 2 del presente articolo 20, comma 2 comporta l'immediata revoca del diritto a percepire l'indennità di cui al presente articolo e la restituzione di quanto già corrisposto nell'anno"*.

Tenuto conto che la costituzione del fondo (pari ad euro 0.39 per il numero delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell'ACN SAI) e la ripartizione del fondo (in base al numero di ore di incarico) sono entrambi temporalmente riferite all'anno solare precedente.

Ritenuto che pertanto, l'indennità di disponibilità è erogabile ai soli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell'anno solare precedente rispetto al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto. Tale domanda integra esclusivamente il perfezionamento della condizione cui soggiace il diritto retributivo che fino a quel momento è potenziale, in quanto le ore dello specialista, del veterinario o del professionista, sia quelle svolte e retribuite che quelle di incarico, hanno già contribuito rispettivamente alla costituzione del fondo e ad individuare la quota di ripartizione. Coloro che acquisiscono l'incarico dal 1 gennaio al 15 gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione in questione non hanno potuto concorrere in alcun modo alla costituzione del fondo (ed alla determinazione della quota di ripartizione) e l'eventuale inclusione tra i percettori dell'emolumento rappresenterebbe, dunque, un esborso illegittimo a fronte di un onere non previsto né quantificato.

Visto che nell'art. 45, stesso, non è stato fatto alcun riferimento alle *“ore di incarico espletate nel mese di competenza”*, anzi, proprio per dare certezza all'onere e determinare invarianza della spesa in corso d'anno, le parti hanno sancito esplicitamente il riferimento ad un *“emumento”* corrisposto in forza delle *“ore di incarico relative al precedente anno solare”*.

Preso atto che le Regioni hanno condiviso le modalità di definizione del fondo oggetto della presente deliberazione nel corso delle riunioni del Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale – sub-area *“medicina convenzionata”* - della Commissione salute in data 19 febbraio 2021, al fine di adottare disposizioni comuni sul territorio nazionale, chiarendo dubbi interpretativi e condividendo le risposte fornite da SISAC.

Atteso che a seguito delle precisazione SISAC e delle conclusioni emerse dal confronto nel gruppo di Coordinamento interregionale:

- l'onere per la costituzione del fondo rientra nell'ambito degli incrementi stabiliti dall'art. 5 dell'ACN 31 marzo 2020 e s.m.i. e quindi non costituisce onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, in quanto ricompreso nei trasferimenti correnti alle Aziende sanitarie regionali;

- la decorrenza del fondo è il 31 marzo 2020 e quindi:

- l'onere per la costituzione del fondo rientra nell'ambito degli incrementi stabiliti dall'art. 5 dell'ACN; rientra pertanto nei fondi accantonati nel bilancio delle ASR per l'applicazione dei rinnovi contrattuali del personale dipendente, non costituendo quindi onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, in quanto ricompreso nei trasferimenti correnti alle ASR;
- per l'anno 2022, l'incremento *“indennità di disponibilità”* di cui all'art. 45 dovrà essere riconosciuta, per il periodo 1.1.2021 – 31.12.2021, agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti aventi diritto già titolari di incarico nel 2020 che hanno presentato la dichiarazione di esclusività del rapporto di lavoro nei termini di legge.

Considerato che al fine di procedere ad una stima dell'importo del fondo annuale dell'indennità di disponibilità il Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR ha richiesto alle ASR, con nota prot. 26831 del 14 luglio 2022, la compilazione e restituzione di preposta tabella con il conteggio delle ore di attività svolte dagli specialisti veterinari e professionisti titolari e, tenuto conto del riscontro ottenuto e riportato nell'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

al fine di dare applicazione all'art. 45 ACN SAI vigente si rende necessario, pertanto, provvedere alla costituzione del *“Fondo di disponibilità”* per l'anno 2022 così come riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo:

“Fondo di disponibilità 2022”: l'importo totale quantificato secondo il disposto di cui all'art. 45, comma 4, ammonta a **€ 594.435,914** come specificato di seguito:

Totale regionale n. ore di attività remunerata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 =
1.524.194,65 x 0,39 € = € 594.435,91

Totale n. ore settimanali di incarico 2021, degli aventi diritto 2022 ai sensi dell'art. 45 =
10.996,25 x 52 settimane = 571.805,00

La **quota oraria**, che le ASR devono pertanto erogare alle sotto riportate categorie moltiplicandola per le ore di attività svolte dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, determinata ai sensi dell'art. 45, comma 5, da riconoscere è pari a **€ 1,039578**

La spesa per il fondo di disponibilità 2022 trova copertura a valere sulle risorse 2022 non ancora assegnate con la D.G.R. 2-4147 del 24 novembre 2021 ed iscritte nel bilancio 2022-2024 annualità 2022 (Missione 13 programma 1), somme che saranno integrate a seguito della assegnazione formale della quota di riparto nazionale destinate alla Regione Piemonte;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale;

visto l' ACN SAI del 31 marzo 2020, artt. 45 e 5;

vista la nota della SISAC del 4 settembre 2020 prot. n. 739/2020;

vista la nota della SISAC del 14 ottobre 2020 prot. n. 858/2020;

vista la nota della SISAC del 19 febbraio 2021 prot. n. 187/2021;

vista Legge Regionale 15 aprile 2021 n. 8 Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023;

vista la D.G.R. n. 1 – 3115 del 19/04/2021 - Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di costituire a favore degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, il fondo di disponibilità per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 45 ACN SAI 31.3.2020 e di determinarne il relativo importo nella misura di **€ 594.435,91** così come riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

- di attribuire, a seguito della ricognizione effettuata dalle ASR di cui all'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo, demandando al Dirigente del Settore regionale competente la ripartizione del fondo presso le single ASR, per l'anno 2022, quale emolumento aggiuntivo della quota oraria agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 45, comma 5, ACN SAI, l'importo pari a **€1,039578**;

- di dare atto che la spesa per il fondo di disponibilità 2022 trova copertura a valere sulle risorse 2022 non ancora assegnate con la dgr 2-4147 del 24 novembre 2021 ed iscritte nel bilancio 2022-2024 annualità 2022 (Missione 13 programma 1), somme che saranno integrate a seguito della assegnazione formale della quota di riparto nazionale destinate alla Regione Piemonte

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

